

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **Utilizzazione abusiva dei dati del casellario giudiziale e delle informazioni di polizia da parte dell'Autorità cantonale**

L'ordinamento giuridico del nostro Paese prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale delle pene inflitte a singole persone - adulte o minorenni - e in alcuni casi dei procedimenti in corso. L'estratto del casellario giudiziale è utilizzato regolarmente per una serie di decisioni, segnatamente per concorsi pubblici e naturalizzazioni. Parallelamente sono pure utilizzate informazioni cosiddette di polizia. L'utilizzazione di queste informazioni è evidentemente legittima, ma non può essere illimitata.

Il 10 dicembre 2009 i deputati Cavalli, Lepori, Marcozzi e Stojanovic avevano sollevato la questione dell'utilizzazione abusiva di informazioni, in riferimento ad una sentenza del 29 aprile 2009 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello. La risposta del CdS del 9 marzo successivo è incompleta e in gran parte interlocutoria. Con la presente interrogazione i sottoscritti si permettono pertanto chiedere ulteriori precisazioni, anche perché la questione delle informazioni è più vasta e complessa rispetto a quanto indicato dal CdS e necessita di un chiarimento rigoroso e preciso, in conformità alle Leggi federali in materia.

**I sottoscritti hanno potuto constatare o prendere conoscenza che i dati iscritti nel casellario giudiziale - o informazioni su condanne già prescritte - sono ancora utilizzati anche oltre il limite del periodo di iscrizione ai sensi dell'articolo 369 Codice penale. Segnalazioni in questo senso sono per esempio trasmesse ai Comuni. La stessa cosa vale per le informazioni in possesso della polizia, raccolte all'insaputa delle persone interessate e quindi non verificate, e utilizzate senza limiti di tempo.**

**In questo modo una persona potrebbe per esempio essere esclusa da un concorso pubblico oppure potrebbe vedersi negare la cittadinanza per ragioni a lei sconosciute. La persona interessata potrebbe quindi subire un grave pregiudizio, senza avere la possibilità di far valere i propri diritti, poiché all'insaputa delle vere ragioni all'origine della decisione.**

Con la presente interrogazione i sottoscritti chiedono pertanto al Consiglio di Stato quanto segue:

1. Quale procedura viene seguita per l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale? Per i minorenni esiste una procedura specifica? I dati "cancellati" vengono conservati o distrutti? In quest'ultimo caso, chi esegue e chi controlla la distruzione?
2. Può garantire che in futuro i dati eliminati dal casellario non vengano più utilizzati?
3. Esistono normative per la raccolta e la conservazione di informazioni di polizia? In caso affermativo, quali? In caso negativo, chi decide cosa, quanto e come deve essere raccolto e conservato?

4. Può garantire che in futuro simili informazioni non vengano più utilizzate? In caso contrario, può garantire che le persone interessate vengano adeguatamente informate sui dati in possesso dell'Autorità, prima che vengano adottate decisioni che le riguardano?
5. È possibile, e se sì, in quale misura e attraverso quale procedura, ad un singolo cittadino verificare quali dati sono stati raccolti sulla sua persona?
6. Corrisponde al vero che il CdS ha istituito una commissione ad hoc per approfondire la tematica? In caso affermativo, quali sono i quesiti ad essa sottoposti? La legge federale non è sufficientemente chiara per porre fine all'uso improprio di informazioni che possono danneggiare il cittadino, in particolare quello meno in grado di far valere i propri diritti?

Graziano Pestoni

Canevascini - Carobbio - Cavalli - Corti -

Lepori - Malacrida - Marcozzi - Stojanovic